

Risposte ai quesiti pervenuti a Codesta Stazione appaltante in merito alle richieste di chiarimenti in ordine alla Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo e supporto al RUP per la validazione "Parcheggio multipiano prospiciente via De Gasperi, nell'ambito del Programma Integrato di intervento "De Gasperi est" di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del 20/12/2011, in Comune di San Donato Milanese (MI)" – CIG N. 7526583CC4 – CUP N. D52H18000170007

QUESITO 1:

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

1. In alternativa alla dimostrazione del possesso del fatturato globale, è possibile dimostrare il possesso di un "livello adeguato di copertura assicurativa" così come ammesso per i servizi di progettazione (cfr. Sezione VII, punto 2, comma 2.3, lett. a) delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018");
2. In riferimento al requisito "avvenuto svolgimento nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso" si fa presente che per l'individuazione della c.d. "natura analoga" bisogna far riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opera prevista dal D.M. 17 giugno 2016 (e da voi indicate al punto 1.2 del Disciplinare di Gara) e non alle categorie di lavorazioni di cui al punto 5.3 del Disciplinare di Gara (cfr. Sezione VII, punto 2, comma 2.3, let. b) delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018");
3. Con riferimento a quanto richiesto al punto 5.4 del Disciplinare di Gara che prevede di allegare la garanzia provvisoria si fa presente che la tale polizza non è richiesta per gli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP

(in cui rientra l'attività di verifica preventiva della progettazione) (art. 93, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) (cfr. Sezione II, punto 4 delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018").

CHIARIMENTO STAZIONE APPALTANTE:

1) Va innanzitutto rilevato che alla presente gara si applica la normativa ex D.Lgs. 163/2006 e d.P.R. 207/2010 (in virtù della richiamata disposizione transitoria di cui all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016); si applicano quindi, in relazione ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare per la verifica della progettazione, gli artt. 44 e ss. del predetto d.P.R. 207/2010 ed in particolare l'art. 50 del predetto d.P.R.

Tanto premesso, si osserva peraltro che l'utilizzazione del requisito dell'adeguata garanzia assicurativa in luogo del requisito del fatturato, è comunque subordinata dal D.Lgs. 50/2016, all'espressa previsione nella *lex specialis* di gara, cosa nella specie non avvenuta stante l'inapplicabilità del D.Lgs. 50/2016 al caso di specie.

2) Nel ribadire che alla presente gara si applica la normativa ex D.Lgs. 163/06 e d.P.R. 207/2010, si conferma che la tabella degli importi da considerare ai fini della dimostrazione dei requisiti ex art. 5.3a del Disciplinare, è quella trascritta al punto 1.2 del Disciplinare.

3) Dovendosi applicare alla gara in oggetto, la normativa ex D.Lgs. 163/06 e DPR 207/2010, si fa riferimento nel caso di specie -quanto a garanzie e cauzioni- all'art. 268 del predetto DPR 207/2010 (in virtù della richiamata disposizione transitoria di cui all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016).

In relazione al profilo sostanziale oggetto della richiesta di chiarimento si sottolinea come l'ANAC, con Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 14 marzo 2015) ha testualmente affermato che *"Sotto il profilo generale, inoltre, è utile rammentare che, ai sensi degli artt. 268 e 269 del d.p.r. del 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito, Regolamento), non può essere richiesta alcuna cauzione, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d'appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, mentre dovranno essere richieste, con le modalità di cui agli artt. 75 e 113 del Codice, per i restanti servizi di cui all'art. 252"*.

Si conferma, pertanto, l'obbligo degli operatori di fornire le cauzioni e le garanzie, come da atti di gara pubblicati.

QUESITO 2:

A) Relativamente al punto 5.3 – a) del Disciplinare di gara, si chiede se per l'individuazione della natura analoga dei servizi svolti da presentare nel Modello 3, nonché per gli importi di cui considerare almeno il cinquanta per cento, si debba fare riferimento alla tabella fornita al punto 5.3 o a quella fornita al punto 1.2. Si segnala, infatti, che la tabella al punto 5.3 non risulta coerente alla tabella 1.2 sia per gli importi lavori, sia per la suddivisione in categorie d'opera.

La tabella 5.3, inoltre, propone una suddivisione in categorie lavori di cui all'ALLEGATO A del DPR 207/2010 che non risulta applicabile ai fini della dimostrazione dei requisiti in appalti relativi a servizi di architettura e ingegneria, il cui unico riferimento è costituito dalle categorie progettuali definite dal DM 17/06/2016 (ex DM n. 143 del 31 ottobre 2013), indicate appunto nella tabella di cui al punto 1.2.

CHIARIMENTO STAZIONE APPALTANTE:

Si conferma che la tabella degli importi da considerare ai fini della dimostrazione dei requisiti ex art. 5.3a del Disciplinare, è quella trascritta al punto 1.2 del Disciplinare.

B) Si richiede un chiarimento in merito all'obbligatorietà della cauzione provvisoria. Per i servizi di supporto al RUP, di cui fa parte la verifica del progetto, l'art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) al comma 10 del D. Lgs. 50/2016 specifica che "il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento." Ciò viene confermato anche nelle Linee Guida n. 1 di ANAC, che, al paragrafo 4.1 prevedono che "la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva".

CHIARIMENTO STAZIONE APPALTANTE:

Va innanzitutto rilevato che alla presente gara si applica, sotto il profilo formale, la normativa ex D.Lgs. 163/06 e DPR 207/2010 e quindi l'art. 268 del Regolamento di cui al predetto DPR 207/2010 (in virtù della richiamata disposizione transitoria di cui all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016).

In relazione al profilo sostanziale oggetto della richiesta di chiarimento si sottolinea come l'ANAC, con Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 14 marzo 2015) ha testualmente affermato che

“Sotto il profilo generale, inoltre, è utile rammentare che, ai sensi degli artt. 268 e 269 del d.p.r. del 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito, Regolamento), non può essere richiesta alcuna cauzione, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d'appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, mentre dovranno essere richieste, con le modalità di cui agli artt. 75 e 113 del Codice, per i restanti servizi di cui all'art. 252”.

Si conferma, pertanto, l'obbligo di fornire le garanzie, come da atti di gara pubblicati.

QUESITO 3:

Con la presente sono a richiedere un chiarimento in merito alla procedura in oggetto: All'art.1.1 (1^ pag.) del Disciplinare di gara viene indicato un importo dei lavori pari ad € 11.963.492,55 suddiviso nelle categorie E02 – S03 – IA01 – IA02 mentre all'art. 5.3 lett.a) l'importo suddetto viene indicato solo per la categoria di lavorazione OG1.

Non è chiaro a quale tabella fare riferimento per la scelta dei requisiti tecnico-economici da presentare.

CHIARIMENTO STAZIONE APPALTANTE:

Si conferma che la tabella degli importi da considerare ai fini della dimostrazione dei requisiti ex art. 5.3a del Disciplinare, è quella trascritta al punto 1.2 del Disciplinare.